

(N. 2869)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 1953

Aumento degli assegni familiari per i settori del commercio, professioni e arti, dell'assicurazione, dell'artigianato e per i giornalisti professionisti.

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge che si sottopone per l'approvazione, si provvede all'aumento della misura degli assegni familiari nei seguenti settori:

commercio e professioni ed arti;
assicurazione;
artigianato;
giornalisti professionisti dipendenti da aziende editoriali.

Tali aumenti sono conseguenti a specifici accordi intervenuti fra le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Per quanto concerne il *settore del commercio e delle professioni e arti*, la misura degli as-

segni familiari viene portata alla stessa misura del settore dell'industria per il quale è stato già predisposto altro apposito provvedimento in attuazione del relativo accordo interconfederale del 14 giugno 1952. Anche per il settore del commercio e delle professioni e arti, come già per l'industria, la misura dell'assegno viene unificata per gli impiegati e gli operai e portata a lire 3.978 mensili per ciascun figlio, a lire 2.600 mensili per il coniuge e a lire 1.430 mensili per ciascun ascendente.

Pertanto la nuova misura degli assegni porta un aumento giornaliero rispetto a quella precedente di lire 38 e di lire 33 rispettivamente per ciascun figlio di operaio e di impie-

gato, di lire 32 e di lire 30 per il coniuge rispettivamente di operaio e di impiegato, nonchè l'arrotondamento a lire 55 giornaliera delle misure precedentemente previste per i genitori in lire 49 per gli operai e in lire 50,50 per gli impiegati.

La decorrenza di tali aumenti viene stabilita a far tempo dal periodo di paga in corso al 16 giugno 1952, analogamente a quanto pure stabilito per il settore dell'industria.

Per quanto riguarda il reperimento dei mezzi necessari a fronteggiare il maggior onere derivante dagli aumenti delle prestazioni anzidette, si provvede da un lato con l'aumento del massimale di contribuzione da lire 18.750 a lire 22.500 (art. 2) e dall'altro con l'elevazione dell'aliquota contributiva dal 18,85 per cento al 21 per cento (tabella C), per il periodo fino al 31 dicembre 1953, mentre a far tempo dal 1° gennaio 1954 l'aliquota viene portata al 23 per cento (art. 3).

La minore aliquota stabilita per il periodo giugno 1952-31 dicembre 1953 è resa possibile dall'esistenza, nella gestione del settore, di avanzi che consentono per il periodo determinato di giuocare su di una aliquota inferiore al contributo di equilibrio.

Nel settore dell'assicurazione, nel quale dopo quelli disposti a far tempo dal 1° agosto 1948 con la legge 17 luglio 1948, n. 1093, non sono intervenuti altri aumenti nella misura degli assegni familiari, le nuove prestazioni vengono unificate, a far tempo dal 1° gennaio 1952, per operai ed impiegati e determinate nelle seguenti misure: lire 2.288 per ciascun figlio, lire 2.054 per il coniuge e lire 1.716 per ciascun ascendente.

Le nuove misure portano un aumento mensile di lire 754 e di lire 702 per ciascun figlio, rispettivamente di operaio e di impiegato, di lire 520 e di lire 455 per il coniuge, rispettivamente di operaio e di impiegato, e di lire 234 e lire 195 per gli ascendenti, rispettivamente di operaio e di impiegato.

Nel particolare settore il finanziamento dei nuovi aumenti, data la situazione di avanzo della gestione, viene disposto mediante un lieve aumento della misura del contributo percentuale che dal 16,20 per cento passa al 16,50 per cento, mentre invariata resta la misura del massimale contributivo.

Nel settore dell'artigianato, gli assegni familiari vengono stabiliti con decorrenza identica a quella dei settori dell'industria e del commercio e professioni ed arti, ma restano distinti per operai ed impiegati, tranne l'assegno per gli ascendenti. Le misure relative subiscono notevoli variazioni in aumento, particolarmente per quanto riguarda la misura degli assegni per i figli e per il coniuge.

Gli assegni per i figli passano infatti per gli operai da lire 73 giornaliera a lire 120 e per gli impiegati da lire 75 a lire 153, con un aumento rispettivamente di lire 47 e di lire 78; gli assegni per il coniuge portano un aumento di lire 31 e di lire 44 rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.

Lievi ritocchi vengono apportati anche alle misure degli assegni per gli ascendenti, i quali sono fissati nella misura unica di lire 55 giornaliera per gli impiegati e per gli operai, con un aumento rispettivamente di lire 7 e di lire 8,50.

Giova rilevare che per gli impiegati delle Aziende artigiane le misure delle diverse voci di assegno vengono parificate a quelle stabilite per i settori dell'industria e del commercio.

All'onere dei nuovi aumenti, tenuto conto della particolare situazione di avanzo della gestione, si provvede, per il momento, con l'aumento del massimale di contribuzione da lire 750 a lire 900 giornaliera come per l'industria ed il commercio, professioni ed arti, e con l'aumento di un punto dell'aliquota contributiva che, pertanto, passa dal 12 per cento al 13 per cento, salvo la revisione dell'aliquota in relazione all'andamento della gestione.

Infine, per la particolare categoria dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con le imprese editoriali, gli assegni, a far tempo dal 1° giugno 1952, vengono equiparati a quelli dell'industria, ed il contributo sul nuovo massimale di lire 900 giornaliera viene fissato nella misura del 21 per cento della retribuzione lorda.

Passando alle altre disposizioni del provvedimento in esame, è da rilevare che con l'articolo 4 si conferisce la delega a provvedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per

il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli del tesoro e della grazia e giustizia, all'emanazione di norme per il coordinamento delle vigenti disposizioni in materia di assegni familiari, nonchè alla raccolta delle norme stesse in un testo unico. Tale coordinamento si appalesa opportuno data la dispersione della vasta materia in numerosi testi legislativi che ne rendono difficile la conoscenza e la consultazione al pubblico.

Con l'articolo 5, infine, in relazione alla chiusura disposta con il regio decreto 7 novembre 1947, n. 1362, della gestione della Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, si provvede alla soppressione della ge-

stione stralcio della Cassa stessa e alla devoluzione delle eccedenze attive e passive della gestione ai corrispondenti settori della Cassa unica per gli assegni familiari da ripartirsi, in base ad una proposta del Comitato speciale degli assegni stessi, nelle percentuali:

72,40 per cento per il settore del credito;

13,80 per cento per il settore dell'assicurazione;

13,80 per cento per il settore dei servizi tributari appaltati.

Detta gestione stralcio presenta al 31 dicembre 1951, un complessivo disavanzo di lire 217.131.073.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori del commercio e professioni e arti, dell'assicurazione e delle aziende artigiane della Cassa Unica degli assegni stessi, nonchè gli assegni familiari della gestione per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure e con la decorrenza per ciascuno degli anzidetti settori o gestione rispettivamente previste dalle tabelle *C*, *E*, *G*, ed *I*, annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952 l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato alle misure seguenti:

a) per il settore del commercio e delle professioni e arti:

per le retribuzioni riferite a mese	L.	22.500
per le retribuzioni riferite a quindicina o quattordicina		11.250
per le retribuzioni riferite a settimana		5.625
per le retribuzioni riferite a giornata		900

b) per il settore delle aziende artigiane:

lire 900 giornaliera;

c) per la gestione dei giornalisti professionisti:

lire 23.400 mensili.

Art. 3.

L'aliquota di contribuzione prevista dalla allegata tabella *C* per gli assegni familiari del settore del commercio e delle professioni e arti è elevata, a far tempo dal 1° gennaio 1954, al 23 per cento.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 4.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia potranno essere emanate norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonchè a raccoglierle in un unico testo.

Art. 5.

È soppressa la gestione stralcio della Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituita con decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1362.

Le rimanenze attive e passive della gestione di cui al precedente comma sono devolute alle gestioni del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa Unica degli assegni familiari rispettivamente in proporzione alle percentuali del 72,40 per cento, del 13,80 per cento e del 13,80 per cento.

TABELLA C.

MISURE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DEI RELATIVI CONTRIBUTI
PER IL SETTORE DEL COMMERCIO E DELLE PROFESSIONI E ARTI
A FAR TEMPO DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO ALLA DATA DEL
16 GIUGNO 1952

(comprehensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) *Assegni mensili.*

(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di: 1 : 26 e di 1 : 2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

Aventi diritto	per ciascun figlio	per il coniuge	per ciascun ascen- dente
Operai ed impiegati L.	3.978	2.600	1.430

B) *Contributi.*

(a carico del datore di lavoro).

Misura: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

Visto:

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE.

TABELLA E.

MISURE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER IL SETTORE DELL'ASSICURAZIONE A FAR TEMPO
DAL 1° GENNAIO 1952

(comprehensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

(Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione).

A) *Assegni mensili.*

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26, fermo restando il principio stabilito dall'articolo 2, lettera a), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938).

Aventi diritto	per ciascun figlio	per il coniuge	per ciascun ascendente
Funzionari, impiegati, commessi, operai, guardie notturne e personale di fatica L.	2.288	2.054	1.716

B) *Contributi.*

(a carico delle aziende).

Misura: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

Visto:

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE.

TABELLA G.

MISURE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DEI RELATIVI CONTRIBUTI
PER IL SETTORE DELLE AZIENDE ARTIGIANE A FAR TEMPO DAL
PERIODO DI PAGA IN CORSO ALLA DATA DEL 16 GIUGNO 1952

(comprehensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) *Assegni settimanali.*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina, o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	per ciascun figlio	per il coniuge	per ciascun ascen- dente
Operai L.	720	510	330
Impiegati	918	600	330

B) *Contributi.*

(a carico del datore di lavoro).

Misura: 13 per cento sulla retribuzione lorda.

Visto:

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE.

TABELLA I.

MISURE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DEI RELATIVI CONTRIBUTI
PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI AVENTI RAPPORTO DI IM-
PIEGO CON IMPRESE EDITORIALI A FAR TEMPO DAL 1° GIUGNO 1952

(comprehensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti da decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) *Assegni mensili.*

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26).

Aventi diritto	per ciascun figlio	per il coniuge	per ciascun ascen- dente
Giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali L.	3.978	2.600	1.430

B) *Contributi.*

(a carico del datore di lavoro).

Misura: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

Visto:

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE.